

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PETRARA, VISCONTI, TORNATI, LIBERTINI, BERLINGUER, GIUSTINELLI, BRINA, VITALE, SCARDAONI, NESPOLO e ANDREINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1988

Concorso dello Stato nella spesa delle province in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio

ONOREVOLI SENATORI. - Il Parlamento di recente ha approvato la legge 27 ottobre 1988, n. 458, allo scopo di venire incontro agli enti locali che si sono trovati, a causa delle note difficoltà finanziarie, nella impossibilità di far fronte al pagamento dei maggiori oneri delle indennità di esproprio, maturati a seguito di sentenze passate in giudicato.

Il provvedimento legislativo, pur con i limiti finanziari e i dubbi giuridici sollevati da più parti, rappresenta indubbiamente una boccata di ossigeno per i comuni che si sono visti pignorare beni e, in molti casi, addirittura gli accantonamenti per il pagamento degli stipendi e delle indennità varie al personale. Naturalmente il provvedimento ha una valenza temporale, nell'attesa che sia definita ed emanata

l'auspicata riforma organica del regime dei suoli e delle indennità di esproprio.

Il legislatore, di fronte alla insufficienza delle risorse allocate nella finanziaria 1988, ha inteso destinare i 1800 miliardi disponibili alla contrazione di mutui a totale carico dello Stato da parte dei soli comuni, pur avendo previsto nel titolo della legge il «concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio», escludendo di fatto le province, le quali, alla pari dei comuni, sono venute a trovarsi in analoghe condizioni di insolvenza nei confronti dei proprietari delle aree espropriate.

Con il presente disegno di legge si intende porre rimedio ad una lacuna legislativa in base

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alla quale si è determinata una disparità di trattamento tra enti dello stesso sistema autonomistico. È noto che le province hanno dovuto attivare le procedure di espropriazione per l'acquisizione di aree da destinare alla costruzione di edifici scolastici di scuola media superiore, di strade e opere di propria competenza e che il più delle volte sono state condannate al pagamento di indennità calcolate in base al principio del «giusto ristoro».

A tale scopo, ferma restando la normativa contenuta negli articoli 1, 2 e 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, si propone di incrementa-

re di lire 270 miliardi le poste previste in bilancio per gli anni 1989 e 1990 e precisamente lire 135 miliardi per il 1989 e lire 135 miliardi per il 1990.

La previsione di lire 270 miliardi è stata calcolata sulla base della percentuale applicata di norma dal Ministero dell'interno ai trasferimenti ai comuni e alle province. Per queste ultime la percentuale è risultata del 15 per cento circa. Sulla base di detta percentuale, l'onere gravante sul bilancio 1989 - 1990 è rispettivamente di lire 15 miliardi e di lire 30 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui, per un importo complessivo di lire 135 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, destinati al finanziamento dei maggiori oneri di esproprio, maturati alla data del 31 dicembre 1987, per l'acquisizione di aree destinate ad interventi di pubblica utilità. I benefici di cui al presente comma sono ripartiti proporzionalmente fra le province richiedenti in relazione alla disponibilità delle risorse. Le domande devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico dello Stato.

2. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1989 e lire 30 miliardi per l'anno 1990, si provvede incrementando di lire 45 miliardi gli stanziamenti per gli stessi anni 1989 e 1990 dell'accantonamento: «Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. I mutui fondiari concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, potranno essere perfezionati anche con la stipulazione di un unico contratto; in tal caso le somme erogate saranno costituite in deposito cauzionale presso gli enti mutuanti finché non sia stata ad essi giustificata l'assen-

za di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca a garanzia del mutuo e siano adempiute le altre condizioni stabilite nel contratto.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.